



VERBALE N. 3

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di pulizia delle sedi di Unioncamere - CIG BA8729A72A

Il giorno 29 maggio 2026 alle ore 10.00, il Responsabile Unico del Progetto Dott. Alberto Caporale

PREMESSO CHE

- con verbale n. 1 del 18 maggio 2026 il RUP ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative telematiche di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal par. 22 del Disciplinare di gara, per verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema;
- con verbale n. 2 del 25 maggio 2026 il RUP ha avviato la verifica di completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP prosegue con la verifica di cui sopra.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Leonardo Servizi Lavori Società Cooperativa, si evidenzia che sia il Consorzio che la Consorziata Cooperativa Luigi Morelli hanno dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non hanno indicato, in sede di domanda di partecipazione, se intendono impegnarsi a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intendono impegnarsi a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota inferiore al 20 per cento delle prestazioni, indicando le relative motivazioni.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Stabile Eternity S.c.a.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara. Inoltre, il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato di vantare rapporti contrattuali ininterrotti con AMA S.P.A. sin dal 2015, fino alla risoluzione, in data 26 novembre 2024, del contratto stipulato con AMA S.p.A. stessa a seguito dell'aggiudicazione di n. 2 Lotti (Flaminio e Verano) della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia, decoro e manutenzione del verde negli 11 (undici) Cimiteri Capitolini per un periodo di 36 (trentasei) mesi. L'operatore ha dichiarato altresì che: (i) la risoluzione è stata impugnata con atto di citazione RG 11874/25; (ii) nell'immediatezza della risoluzione, ha cautelativamente sospeso tutte le designazioni delle consorziate esecutrici e avviato in contraddittorio con esse una serrata verifica di quanto contestato da AMA S.p.A.; (iii) di aver già deliberato di dare mandato allo studio Centro Studi Doria per anticipare la revisione periodica del modello organizzativo (ex d.lgs. 231/01), al fine di implementare ulteriormente i sistemi di controllo interni (già rigorosi) e, con essi, la qualità dei servizi erogati. Il RUP rileva che la circostanza dichiarata non assume rilevanza escludente, atteso che, benché la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto possa astrattamente rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 quale grave illecito professionale, la contestazione in giudizio della citata risoluzione, unitamente alla contestuale assenza di provvedimenti giudiziali attestanti la sussistenza di elementi che possano attestare che l'operatore economico sia effettivamente incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, non consentono allo stato di ritenere sussistenti elementi tali da comprometterne l'affidabilità e l'integrità. Tale valutazione è coerente con quanto stabilito dall'art. 98, comma



7, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante valuta – come nel caso viene valutata – l’impugnazione dei provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6, che alla lett. c) si riferisce ai provvedimenti di risoluzione contrattuale per inadempimento. A ciò si aggiunga che, come dichiarato dall’operatore, quest’ultimo ha intrattenuto numerosi contratti con la stessa AMA S.p.A. sin dal 2015, subendo una sola risoluzione, e che ha tempestivamente avviato misure correttive di *self-cleaning* (sospensione delle consorziate esecutrici nelle more della verifica di quanto contestato da AMA S.p.A. e deliberazione per la revisione dei sistemi di controllo interni).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dal Consorzio Stabile Green Group, si evidenzia che la Consorzata Marlin Service Società cooperativa: a) ha prodotto un DGUE redatto sulla base del D.Lgs. n. 50/2016, non più vigente, e non sulla base del D.Lgs. n. 36/2023 attualmente vigente; b) pur avendo l’operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; c) pur risultando da visura dotata di n. 72 addetti, non ha presentato copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Inoltre, in relazione alla documentazione del Consorzio Stabile Green Group, si rileva che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D (“Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente”); b) pur avendo dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3, a) del Disciplinare di gara, ha specificato il possesso di sole n. 2 referenze.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall’operatore Coopservice Soc. coop. p.A. si evidenzia che l’operatore economico ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile. Inoltre, Coopservice Soc. coop. p.A. nell’ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato: (i) relativamente alla causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che “alla società sono stati (e possono essere) notificati dei verbali ispettivi con prescrizione, che la Società ha sempre obliato o che comunque oblerà entro i termini di legge, con ogni conseguente effetto estintivo del relativo procedimento e se del caso dell’eventuale reato contravvenzionale (cfr. artt. 20 e ss. D. Lgs. 758/1994 e s.m.i.; artt. 13 e ss. D. Lgs. 124/2004 e s.m.i.). Vi è poi che l’obbligo dichiarativo per le violazioni estinte con oblazione nemmeno sussiste e, ove dichiarate, esse non rilevano affatto per un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. V, 22.06. 2018, n. 3876, TAR Toscana, sez. I, 27.05.2019, n. 803, non appellata). Sono pendenti, sempre in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alcuni procedimenti penali, tuttora in corso, ma ad oggi non esitati in una sentenza di condanna, ancorché non definitiva”; (ii) relativamente alla causa di esclusione non automatica di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che “sono pendenti contestazioni rispetto alle quali la scrivente ha provveduto ad ottemperare ai propri obblighi di pagamento, con riserva di ripetizione in caso di esito favorevole del relativo contenzioso ad oggi pendente”; (iii) relativamente alla causa di esclusione di cui all’art. 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, che “pur a fronte della gran mole di contratti tuttora in essere (circa 25.000, tra ambito pubblico e ambito privato), ad oggi ha subito (19 aprile 2024) una sola risoluzione per grave inadempimento nella esecuzione di un contratto, risoluzione che tuttavia è oggetto di contestazione davanti alla competente Autorità Giudiziaria. In relazione alla predetta risoluzione, si notizia che in data 31 gennaio 2025 ci è pervenuta comunicazione da parte di ANAC di annotazione della medesima nel Casellario informatico, con pubblicazione a far data dal 1° febbraio 2025. Annotazione della risoluzione che – come noto e per quanto espressamente afferma la stessa ANAC nella nota di inserimento – non è causa di esclusione automatica, “[...] fermo restando che la decisione dell’Autorità di procedere all’annotazione non implica il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale [...]”. Si comunica, che la detta annotazione è stata impugnata nei modi e nei termini di legge davanti al competente Giudice Amministrativo (TAR Lazio, Sez. I-Quater), il quale in data 3 luglio 2025, con sentenza n. 13149, l’ha annullata”; (iv) relativamente alla causa di esclusione non automatica di cui all’art. 98, comma 3, lett. g) e h) n. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, che “i soli giudizi ad oggi pendenti dinanzi al Giudice Penale (Tribunale di Modena, rinvio a giudizio del 3 aprile 2017 con richiesta di assoluzione fatta dal PM in Memoria conclusionale – e Tribunale di Cosenza, rinvio a giudizio del 19 novembre 2021, sono ormai neutri ai fini partecipativi in quanto fuoriescono dall’ambito dichiarativo in forza di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 96, comma 10, lett. c) e 98, comma 6, lett. g), del D.lgs. 36/2025 e s.m.i.(in tal senso, da ultimo anche Consiglio di Stato, 13 gennaio 2025, n. 167). Per mero scrupolo e con riferimento alla richiamata Lettera h) n. 5 dell’art. 98 in rubrica, si notizia che nei suddetti due



procedimenti penali pendenti (ma non rilevanti ai fini partecipativi essendo entrambi i rinvii a giudizio normativamente neutri ai fini dichiarativi e partecipativi) di Modena e di Cosenza, sono stati contestati anche i reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.”.

Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore *sub* (i), il RUP rileva che le circostanze ivi rappresentate non assumono rilievo escludente per le ragioni di seguito esposte. Quanto ai verbali ispettivi con prescrizione, benché gli stessi risultano astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione automatica di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto oggetto di prescrizione, come previsto dall'art. 96, comma 10, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, si rileva che le misure adottate dall'operatore risultano sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, e che pertanto detti verbali non risultino idonei a fondare un provvedimento espulsivo ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023. Come dichiarato dall'operatore, infatti, lo stesso si è dotato di molteplici sistemi e strumenti volti a garantire il miglioramento continuo dei propri processi, con particolare riguardo alla materia prevenzionistica. In particolare, l'operatore ha dichiarato di aver introdotto e integrato: (i) i sistemi di gestione della qualità, conformi alla norma UNI EN ISO 9001; (ii) il sistema di gestione ambientale, conforme alla norma UNI EN ISO 14001; (iii) il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro, conforme alla norma UNI ISO 45001 (e l'attestazione di asseverazione in conformità a quanto prescritto dall'art. 51, comma 3-bis, D.Lgs. 81/08); (iv) il sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa, conforme alla norma internazionale SA8000; (v) la certificazione del sistema di gestione anticorruzione, conforme alla norma UNI ISO 37001, che si affianca al modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 81/2008, integrandolo ed estendendolo. L'operatore ha inoltre dichiarato di essersi dotato di ulteriori due istituti di controllo interno: il *Risk Management* e l'*Internal Auditor*. Tali funzioni, alle dirette dipendenze dell'Organo Amministrativo (i) analizzano e monitorano i piani di valutazione dei rischi aziendali, tra i quali i rischi per la sicurezza e la salute; (ii) verificano l'implementazione dei piani di miglioramento e svolgono *audit* di approfondimento sulla base di segnalazioni di anomalie con potenziali alti di rischio per l'azienda, in termini di non conformità alle norme o alle regole reputazionali.

Quanto alla pendenza di alcuni procedimenti penali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si rileva la relativa irrilevanza, atteso che, come specificato nell'All. II alla Delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023, che indica i provvedimenti/documenti mediante i quali è verificata la sussistenza, tra l'altro, della causa ostativa di cui all'art. 95, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, tale causa ostativa, laddove non prevista la procedura di prescrizione, viene in rilievo con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile, mentre, secondo quanto dichiarato dall'operatore, i procedimenti in questione non risultano ad oggi esitati in una sentenza di condanna, ancorché non definitiva. Inoltre, ove pure tali procedimenti penali avessero ad oggetto reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001, gli stessi, secondo quanto stabilito dal combinato disposto di cui agli artt. 96, comma 3, lett. h), e comma 6, lett. h), potrebbero assumere rilievo quale grave illecito professionale *ex art.* 98 del D.Lgs. n. 36/2023 solo a fronte dell'adozione di una sentenza di condanna definitiva, di un decreto penale di condanna irrevocabile, di una condanna non definitiva, o di provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale.

Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore *sub* (ii), il RUP rileva che tale circostanza non assume rilevanza escludente, atteso che la causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, non opera quando – come nella fattispecie – l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando.

Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore *sub* (iii), il RUP rileva che la circostanza ivi evidenziata non assume rilevanza escludente, atteso che, benché la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto possa astrattamente rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. c), e comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 quale grave illecito professionale, la contestazione in giudizio della citata risoluzione, unitamente alla contestuale assenza di provvedimenti giudiziali attestanti la sussistenza di elementi che possano attestare che l'operatore economico sia effettivamente incorso in significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, non consentono allo stato di ritenere sussistenti elementi tali da comprometterne l'affidabilità e l'integrità. Tale valutazione è coerente con quanto stabilito dall'art. 98, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante valuta – come nel caso viene valutata – l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6, che alla lett. c) si riferisce ai provvedimenti di risoluzione contrattuale per inadempimento. A ciò si aggiunga che, come dichiarato dall'operatore, quest'ultimo ha subito una sola risoluzione a fronte di circa 25.000 contratti in essere tra ambito pubblico e ambito privato. In tal senso, non risultano integrati i presupposti espulsivi di cui all'art. 98, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui l'esclusione è disposta quando ricorrono tutte le condizioni ivi contemplate, ossia anche l'idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore.

Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore *sub* (iv), il RUP rileva che i due giudizi penali pendenti non assumono rilevanza quali gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. g) e h), e comma 6 del



D.Lgs. n. 36/2023. Tali giudizi, infatti, hanno avuto impulso con rinvii a giudizio risalenti ad oltre tre anni fa, ossia, rispettivamente, al 3 aprile 2017 e al 10 novembre 2021, mentre ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, le cause di esclusione di cui all'articolo 95, comma 1, lettera e), che includono quelle previste dall'art. 98, comma 3, lett. g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023, rilevano per tre anni decorrenti dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, ossia del rinvio a giudizio con cui si esercita l'azione penale, oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale. Inoltre, e con riferimento alle ipotesi escludenti di cui all'art. 98, comma 3, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023, che includono anche i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, fermo restando quanto sopra specificato circa il perimetro temporale di relativa rilevanza, non assume in ogni caso rilievo il provvedimento di rinvio a giudizio, atteso che, ai sensi dell'art. 96, comma 6, lett. h), del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono mezzi di prova la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale, ossia provvedimenti che – secondo quanto dichiarato dall'operatore – non allo stato intervenuti.

Con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta dall'operatore COPMA Soc. coop. P.A. si evidenzia che nella "Dichiarazione resa ai sensi del DPR N. 445/2000", il medesimo operatore ha reso dichiarazioni integrative al DGUE. Al riguardo, relativamente all'avviso di accertamento definitivo n. THD03M100584/2025, ai fini di una valutazione in concreto dell'irrelevanza di tale circostanza ai sensi dell'art. 94, comma 6, e dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, è necessario acquisire circostanziati elementi circa l'evoluzione del giudizio avviato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ferrara, la quale, in sede di udienza di discussione del 23 marzo 2026, ha comunicato il dispositivo di rigetto del ricorso proposto avverso il citato avviso di accertamento. In particolare, è necessario acquisire informazioni inerenti a: l'effettuazione, in via provvisoria, dei versamenti integrativi derivanti dall'esito del giudizio di primo grado; l'intervenuta pubblicazione e/o notifica della sentenza di primo grado; la proposizione di appello avverso la citata sentenza di rigetto ovvero l'intervenuta scadenza dei termini per proporre impugnazione.

Con riferimento alla documentazione amministrativa prodotta dall'operatore CPS EVO S.r.l. si evidenzia che è necessario acquisire circostanziati elementi circa: la dichiarazione resa nel DGUE, Sezione "B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali", Sottosezione "Pagamento di imposte", relativa all'esistenza di debiti tributari rateizzati, con il dettaglio della consistenza di tali debiti, della data di formalizzazione della rateizzazione e del regolare pagamento dei ratei connessi; la dichiarazione resa nella Sezione "C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali", Sottosezione "Gravi illeciti professionali", relativa all'esistenza di un procedimento sanzionatorio in corso (Rif. USAN -25-1954-LC) innanzi all'ANAC, con la specificazione delle ragioni per cui si procede e della mancata adozione di misure di self-cleaning; la dichiarazione resa nella Sezione "C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali", Sottosezione "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili", inerente alla risoluzione contrattuale disposta dalla Prefettura di Caltanissetta relativamente al contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione e funzionamento del Centro di prima accoglienza – Lotto 2 (fornitura pasti), con il dettaglio della data dell'intervenuta risoluzione, delle ragioni sottese, della sua eventuale impugnazione, delle motivazioni sottostanti alla mancata adozione di misure di self-cleaning, nonché degli argomenti a suffragio dell'inidoneità di tale circostanza ad incidere sull'integrità ed affidabilità dell'operatore.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore CPS Facility Management S.p.A., pur risultando da visura dotata di n. 504 addetti, non ha presentato copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Eraclya Società Cooperativa si evidenzia che: a) in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato di beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria pari al 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ma ha prodotto una garanzia di importo pari ad € 12.083,96, inferiore a quanto risulterebbe applicando la sola dichiarata riduzione; b) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente"); c) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto



periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore ESG S.r.l. si evidenzia che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente"); b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Inoltre, ESG S.r.l. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato: (i) una rottamazione rateale delle imposte del 28.09.2023, per un importo pari a € 67.668,00, in corso di regolare pagamento; (ii) un rinvio a giudizio del 23.1.2024, per il presunto reato ex art. 10 quater del D.Lgs n. 74/2000. Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore sub (i), il RUP rileva come le circostanze dichiarate dall'operatore non assumano rilevanza escludente ai fini di cui all'art. 94, comma 6 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che, come specificato da detta disposizione, la stessa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, purché l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Circa quanto dichiarato dall'operatore sub (ii), il RUP rileva come nemmeno tale circostanza assuma rilevanza escludente ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, comma 3, lett. h), n. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, non rientrando il rinvio a giudizio tra i mezzi di prova dell'illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. h) del D.Lgs. n. 36/2023, che individua come tali la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore EURO&PROMOS FM S.p.A., dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente"). Inoltre, EURO&PROMOS FM S.p.A., nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato: (i) l'applicazione di penali per asseriti inadempimenti afferenti all'esecuzione di un servizio con nota del 16.12.2022, che è attualmente in essere per la richiesta di proroga della stazione appaltante; (ii) l'applicazione di una penale e la conseguente risoluzione contrattuale disposta dall'ASP di Ragusa in 30.05.2019, impugnate in giudizio e attualmente in fase di appello a seguito dell'accoglimento in primo grado dell'impugnazione proposta avverso la risoluzione; (iii) verbali dell'ITL in data 10.10.2018, seguiti da ordinanze-ingiunzione impugnate ed annullati dal giudice con sentenze del 12.01.2023; (iv) l'esclusione in data 11.05.2021 da una procedura di gara e la revoca di un'aggiudicazione in data 17.05.2021, successivamente annullati in autotutela dalle Amministrazioni disponenti; (v) la sottoscrizione, in data 17.02.2025, di un accordo bonario e consensuale per l'interruzione di un rapporto contrattuale intessuto con la Holding S.p.A.; (vi) verbali di accertamento INPS, impugnati ed attualmente *sub iudice*; (vii) il rinvio a giudizio e la successiva archiviazione di un procedimento penale promosso nei confronti di referente della Società delegato alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Il RUP rileva l'irrelevanza di tutte le circostanze dichiarate dall'operatore, atteso che: (i) ai fini di cui all'art. 98, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, l'applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale o comunque "grave negligenza" (cfr. Cons. Stato n. 2794/2019; in termini, Cons. Stato n. 7917/2024), e che, nel caso specifico, la gravità dell'errore appare esclusa dalla stessa circostanza che l'Amministrazione che ha comminato la penale continua ad intrattenere rapporti contrattuali con l'operatore; (ii) l'applicazione della penale e la conseguente risoluzione contrattuale disposta dall'ASP di Ragusa in 30.05.2019, oltre ad essere *sub iudice*, risultano in ogni caso irrilevanti per decorso del tempo ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le cause di esclusione di cui all'articolo 95 rilevano per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto; (iii) i verbali dell'ITL in data 10.10.2018, seguiti da ordinanze-ingiunzione, sono stati annullati dal giudice con sentenze del 12.01.2023, e risultano come tali inidonei a certificare qualsivoglia inadempimento alla normativa sul lavoro; (iv) l'esclusione dalla procedura di gara in data 11.05.2021 e la revoca dell'aggiudicazione in data 17.05.2021, unitamente alle motivazioni sottostanti, non assumo nessun rilievo, essendo state annullate dalle stesse Amministrazioni disponenti; (v) la cessazione del rapporto contrattuale per accordo bonario non risulta assimilabile ad una risoluzione, e non costituisce pertanto ipotesi sintomatica dell'inaffidabilità dell'operatore; (vi) i verbali di accertamento INPS, in quanto impugnati ed attualmente *sub iudice*, non contengono un



accertamento definitivo circa la fondatezza delle pretese sottostanti, e come tale non risultano suscettibili di denotare l'inadempimento dell'operatore agli obblighi asseritamente violati; (vi) l'archiviazione del procedimento penale rende superflua ogni valutazione circa l'ipotesi di reato contestata nel procedimento stesso.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore European Maintenance Cleaning S.r.l. si evidenzia che: a) ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile; b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Fidente S.p.A. si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente). Inoltre, pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Inoltre, Fidente S.p.A. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato l'avvenuto inserimento, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del d.P.R. 207/2010, in data 22.12.2015, con pubblicazione in data 23.12.2015, nel Casellario Informativo degli Operatori Economici, esecutori dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di un'annotazione relativa ad un'esclusione disposta dall'Agenzia delle Entrate da una procedura di gara indetta nel 2015. Il RUP rileva l'irrelevanza di tale circostanza non venendo in rilievo un'iscrizione ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. e) e f), del D.Lgs. n. 36/2023, peraltro riferita ad un evento risalente oltre 10 anni fa, come tale non valutabile per decorso del tempo ai sensi dell'art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Formula Servizi Soc. coop. si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore RTI costituendo GAMBA SERVICE S.p.A. - CON.FOR.SERVICE S.r.l. si rileva che non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata da GE.S.A.P. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara

Il RUP rinvia alla successiva seduta del 4 giugno 2026 il prosieguo delle operazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to Dott. Alberto Caporale